

Appendice B - Attuali semplificazioni per le piccole e micro imprese

OIC 9 – Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali ed immateriali
L'OIC 9 al par. 30 prevede per le piccole e micro imprese l'opzione di utilizzare un metodo semplificato per la determinazione delle perdite durevoli di valore basato sulla capacità di ammortamento.
OIC 10 – Rendiconto finanziario
L'OIC 10 al par. 6 chiarisce che «il presente principio contabile è destinato alle società che redigono il bilancio d'esercizio in forma ordinaria in base alle disposizioni del codice civile.» Pertanto le piccole e micro imprese non sono tenute a predisporre il rendiconto finanziario
OIC 15 – Crediti
L'OIC 15 ai par. 46-48 prevede per le piccole e micro imprese la possibilità di valutare i crediti al valore di presumibile realizzo senza applicare il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione. Tale semplificazione comporta anche effetti sulle valutazioni successive (par. 55-58).
OIC 19 – Debiti
L'OIC 19 ai par. 54-57 prevede per le piccole e micro imprese la possibilità di valutare i debiti al valore nominale senza applicare il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione. Tale semplificazione comporta anche effetti sulle valutazioni successive (par. 67-71).
OIC 20 – Titoli di debito
L'OIC 20 ai par. 46-49 prevede per le piccole e micro imprese la possibilità di valutare i titoli di debito senza applicare il criterio del costo ammortizzato. Tale semplificazione comporta anche effetti sulle valutazioni successive (par. 73-80).
OIC 32 – Strumenti finanziari derivati
L'OIC 32 ai par. 133-136A, prevede che le micro-imprese non applicano le disposizioni dell'OIC 32 e nel caso di strumenti finanziari derivati tali società rilevano un fondo rischi e oneri ai sensi dell'OIC 31.
OIC 34 – Ricavi
L'OIC 34 prevede quanto segue per le piccole e micro imprese:
- al par. 12 è prevista la possibilità di non attualizzare il prezzo complessivo del contratto quando questo prevede termini di pagamento superiori ai 12 mesi;
- al par. 18 è previsto che <i>“In presenza di contratti non particolarmente complessi dove la separazione delle singole unità elementari di contabilizzazione produce effetti irrilevanti la società può, ai sensi dell'articolo 2423 comma 4 del codice civile, non applicare il disposto del paragrafo 16. Si presume che possano ricorrere a tale disposizione le società che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile oppure le società che redigono il bilancio delle microimprese ai sensi dell'articolo 2435-ter del codice civile”</i> ;
- al par. 30 è prevista la possibilità di iscrivere, in caso di vendite con diritto di reso, un fondo oneri in riduzione dei ricavi per un importo pari alla differenza tra l'importo che si prevede di rimborsare al cliente ed il costo del venduto. Pertanto non è necessario il ripristino del bene venduto che si prevede di ricevere tra le attività dell'attivo circolante.